

#74

INSTANT E-BOOK

Il Sole
24 ORE
L'Esperto risponde

Il meglio dei quesiti dell'Esperto risponde

19 dicembre 2016 — Riservato ai lettori dell'Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore



SOCIETÀ
*le start up
innovative*

L'ESPERTO RISPONDE - SOCIETÀ: LE START UP INNOVATIVE

Selezione di quesiti e risposte

A CURA DI

Fabrizio Cancelliere, Cristina Crupi, Floriana Grano

IN COLLABORAZIONE CON



www.plusplus24diritto.com

ART DIRECTOR

Francesco Narracci

CREATIVE DIRECTOR

Adriano Attus

IMPAGINAZIONE E REALIZZAZIONE

Area pre-press Il Sole 24 Ore

L'ebook è stato chiuso in redazione il 16 dicembre 2016

Direttore responsabile: Roberto Napoletano

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dei contenuti presenti su questo prodotto.

Agevolazioni in crescita per le start up innovative

di **Fabrizio Cancelliere, Cristina Crupi, Floriana Grano**

Le start up innovative sono società di capitale o cooperative che hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La disciplina delle start up innovative è relativamente recente e nasce all'interno della strategia per la crescita "Europa 2020".

La disciplina normativa

Il Dl 179/2012, convertito in legge 221/2012 (cosiddetto Dl "start up" o "crescita"), rappresenta la prima normativa specifica per le start up innovative. Il percorso è stato avviato attraverso l'introduzione degli articoli da 25 a 31 del decreto legge citato, con lo scopo di sostenere la crescita, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione e una maggiore mobilità sociale. La nozione di start up innovativa (che da ora chiameremo semplicemente start up) è stata poi subito ampliata, al fine di consentire a un maggior numero di società di accedere ai benefici previsti dal Dl 76/2013 (cosiddetto decreto "del fare"), convertito in legge 99/2013. Nello specifico, tale decreto ha modificato la disciplina delle Srl semplificate, ha abrogato la Srl a capitale ridotto e ha ammesso per tutte le Srl la possibilità di costituirsi con capitale inferiore a 10mila euro. Il 2015 segna un altro importantissimo intervento legislativo in favore delle start up con il Dl 3/2015, convertito in legge 33/2015 ("Investment Compact"), che ha il merito di introdurre e disci-

plinare la nuova categoria delle Pmi innovative, e al tempo stesso prevede ulteriori agevolazioni fiscali per le start up.

E ancora, il successivo decreto 17 febbraio 2016 del ministero dello Sviluppo economico introduce la possibilità di costituire la start up con la redazione di un modello standard in forma elettronica. Infine, si segnala la recentissima legge di Bilancio 2017, approvata al Senato il 7 dicembre scorso ed in vigore dal 1° gennaio 2017, che, con gli articoli 14, 15, 16 e 17, spazia dalle misure di estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start up e nelle piccole e medie imprese innovative, al rifinanziamento dei bandi per l'autoimprenditorialità. Si favoriscono gli investimenti in start up da parte delle società quotate in Borsa al fine di ravvivare il mercato italiano di capitali.

Entra nella manovra anche l'opportunità per l'Inail di partecipare ai fondi di investimento dedicati alle start up con tecnologie ad elevato impatto sulle persone, per esempio, nel ramo delle scienze della vita. Viene anche introdotta la possibilità per le start up di cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi della propria attività alle società quotate, a fronte della concessione di una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento.

Due categorie di requisiti

I requisiti per costituire una start up possono essere suddivisi in due categorie: quelli societari e quelli relativi all'attività

innovativa. I primi sono:

- 1 la costituzione e lo svolgimento dell'attività di impresa da non più di 60 mesi;
- 2 la fissazione della sede principale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- 3 l'oggetto sociale, esclusivo o prevalente, consistente nello sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- 4 la non distribuzione di utili da parte della società, in quanto lo scopo è quello di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l'investimento degli utili nella ricerca e sviluppo;
- 5 il fatto che la costituzione della società non sia derivata da fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;
- 6 un totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività;
- 7 quote e azioni del capitale sociale non quotate su un mercato regolamentato.

Fermo quanto sopra, le start up innovative devono, inoltre, avere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- sostengono spese di ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
- impiegano dipendenti o collaboratori, che rappresentino almeno un terzo della forza lavoro complessiva della società, in possesso del titolo di dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero soggetti in possesso di laurea magistrale purché rappresentino almeno i due terzi della forza lavoro complessiva;
- sono la start up titolare, licenziataria o depositaria di almeno un brevetto

per industria, biotecnologie, semiconduttori e varietà vegetali.

Il legislatore ha introdotto anche figure speciali di start up innovative e sono:

- la start up innovativa a vocazione sociale (articolo 25, comma 4, Dl "start up");
- la start up innovativa turismo (attiva dal 1° gennaio 2015).

Si segnala, infine, che è attualmente in discussione al Parlamento il disegno di legge che potrebbe introdurre una terza tipologia di start up innovativa speciale, ovvero la start up culturale.

Costituzione anche senza notaio

L'atto costitutivo di una start up può essere redatto, in alternativa, per atto pubblico notarile oppure mediante atto tipizzato con firma digitale, senza l'intervento del notaio.

Questa modalità è stata introdotta dall'articolo 4, comma 10-bis, del cosiddetto Investment Compact. Dal 20 luglio 2016, è attiva questa modalità di costituzione, che ha suscitato le perplessità dei notai.

Con la circolare 3691 del 1° luglio 2016 il ministero, comunque, ha chiarito che questa modalità è percorribile facoltativamente ed in via alternativa rispetto a quella ordinariamente prevista dal Codice civile, ovvero la costituzione per atto pubblico.

Come mantenere la qualifica

Per beneficiare della disciplina di favore, le start up devono mantenerne la qualifica ed effettuare adempimenti, alcuni dei quali periodici. In particolare esse devono:

- aggiornare le informazioni contenute nella sezione speciale del Registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di iscrizione;
- depositare al Registro delle imprese l'autocertificazione che attesti il mantenimento del requisito di start up;
- pubblicare e aggiornare sul sito internet della società stessa tutte le informazioni riportate nella domanda di iscrizione in sezione speciale.

Termini più lunghi per perdite e scioglimento

Le start up godono di deroghe alla disciplina generale prevista per le società di capitali. Infatti, in caso di perdite del capitale sociale superiori a un terzo, la società deve, entro l'esercizio successivo, ripianare la perdita riducendo il capitale in proporzione alle perdite accertate (articoli 2446 e 2482-bis del Codice civile). Nel caso in cui, invece, tali perdite siano tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale, occorre immediatamente ripianare la perdita sciogliendo la società (articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile).

Tali regole vengono attenuate per le start up innovative, per le quali il legislatore, in deroga al diritto societario ordinario, prevede l'allungamento dei termini entro i quali la perdita va diminuita e l'allungamento dei termini per lo scioglimento della società, in considerazione del fatto che la start up, nel primo anno di vita, ha, in modo quasi fisiologico, perdite rilevanti. Ancora, al fine di evitare/agevolare la gestione della crisi e consentirne il superamento in tempi rapidi, la disciplina prevede che alle start up non si applichino le procedure previste dalla legge fallimentare, ma operino in via esclusiva le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012). Ciò consente di evitare i pesi del fallimento e ripartire con una nuova società, "Fresh Start".

Agevolazioni fiscali in aumento

Con il Dm 25 febbraio 2016 aumentano le agevolazioni fiscali fino ad allora previste per le start up e si estendono temporalmente per tutto il 2016. Le novità introdotte vanno nella direzione di aumentare gli incentivi agli investimenti nelle start-up innovative, consolidando il "trend" di aiuti per queste nuove imprese. In particolare, oltre alla citata estensione temporale del periodo di vigenza del regime agevolativo, l'ulteriore novità introdotta dal Dm, a partire dal 2016, riguarda il "tetto" dei conferimenti ammissibili e validi per le agevolazioni fiscali, che sale da 2,5

milioni di euro per ciascun periodo d'imposta a un importo complessivo di 15 milioni di euro per tutti i periodi d'imposta di vigenza del regime agevolativo (per esempio, 2013-2016), per singola start up, e ciò con efficacia retroattiva a decorrere dal periodo d'imposta al 1° luglio 2014.

Con la legge di Bilancio per il 2017 prosegue il percorso già iniziato con il Dm 25 febbraio 2016: aumentano le agevolazioni fiscali a favore delle start up e, soprattutto, passano da temporanee a definitive. Per il resto, il Dm aveva lasciato sostanzialmente confermate le agevolazioni che si concretizzano fino al 2016 – per i soggetti Irpef (persone fisiche e imprenditori) – in una detrazione pari al 19 per cento (25% per le start up operanti in ambito sociale e energetico), con ammontare massimo di investimento pari a 500mila euro per periodo d'imposta, e – per i soggetti Ires – in una deduzione del 20 per cento (27% per le start up operanti in ambito sociale e energetico), con ammontare massimo di investimento pari a 1,8 milioni di euro per periodo d'imposta; in entrambi i casi con possibilità di riporto in avanti dell'eccedenza, ma non oltre il terzo periodo d'imposta.

La legge di Bilancio per il 2017 ha, tuttavia, unificato e contestualmente innalzato la percentuale al 30 per cento ed ha elevato il tetto massimo annuale valido ai fini Irpef, che è stato portato a quota un milione di euro, a fronte di un'estensione dell'holding period minimo da due a tre anni.

Nel 2017

Per il prossimo anno si attende ancora una crescita negli investimenti destinati alle start up, a conferma del fatto che anche in Italia questo fenomeno è in netta crescita.

La direzione è quella di favorire sempre più il fenomeno della cosiddetta Open Innovation, per una crescita economica del Paese sostenibile e inclusiva.

I prodotti del Sole



PLUSPLUS24DIRITTO

È il nuovo sistema documentale integrato che attraverso un semplice motore di ricerca fornisce tutte le risposte professionali per le tematiche giuridiche e non solo (Fisco, Lavoro, Condominio, Enti Locali & PA).


www.plusplus24diritto.com



GUIDA PRATICA FISCALE DIGITAL

La nuova Guida Pratica Fiscale Digital www.guidapratificascale.com non è una semplice versione web dell'opera cartacea, dedicata alle imposte dirette e indirette, ma uno strumento fondamentale per assolvere ed affrontare gli adempimenti quotidiani e per le attività di consulenza cui è chiamato il professionista.

www.shopping24.ilsole24ore.com



NORME E TRIBUTI MESE

È il mensile di approfondimento e dottrina del Gruppo 24 ORE su fisco, contabilità e diritto societario. Con un quadro normativo in continua evoluzione, le problematiche interpretative diventano ancor più complesse e rendono quanto mai necessario uno strumento di analisi e indirizzo per i professionisti. La rivista ospita i contributi e gli approfondimenti delle più prestigiose ed autorevoli firme del Sole 24 Ore sui temi tributari e societari e si concentra sui principali istituti della disciplina fiscale, societaria e contabile.

www.shopping24.ilsole24ore.com

L'Esperto risponde

SOCIETÀ

*le start up
innovative*

1

START UP: DALL'IDEA ALLO SVILUPPO

Ho un'idea che credo possa avere uno sviluppo interessante: faccio subito una start up?

Generalmente, una esperienza imprenditoriale parte sempre da un'idea ma non tutte le idee possono generare esperienze imprenditoriali di successo. È necessario valutare la bontà dell'idea con l'aiuto di un consulente esperto, il quale condurrà un'attenta analisi su due fronti: da un lato, lo studio del mercato di riferimento e di eventuali e possibili "competitor" e, dall'altro, lo studio sulla scalabilità del prodotto ideato. È, quindi, di fondamentale importanza, prima di costituire una start up, validare il progetto ("customer validation") e ottenere un "feedback" positivo dall'esterno, per capire se il progetto di business può "stare a galla" o è destinato a non trovare alcun interesse nel mercato. Un'idea è buona se va ad intercettare un bisogno/problema che esiste davvero nella realtà di ciascuno di noi. L'errore più comune delle start up è creare un prodotto volto a risolvere problemi che nessuno ha. Una volta validato in questo senso il progetto e ottenute metriche positive di scalabilità, il passaggio successivo è quello di procedere con la costituzione della start up innovativa e, successivamente, presentarsi a un incubatore per l'ausilio nello sviluppo del progetto e/o del prodotto.

2

COSTITUZIONE LECITA ANCHE SENZA NOTAIO

Nella pratica, come faccio a costituire una start up innovativa senza il notaio? Qual è la procedura?

Dal 20 luglio 2016, è possibile effettuare la costituzione di una start up innovativa o in modo telematico senza notaio oppure, al-

ternativamente, in modo tradizionale per atto pubblico notarile. Per la prima modalità sarà necessario collegarsi alla piattaforma www.startup.registroimprese.it. La parte contraente - collegandosi alla piattaforma e cliccando su "Costituisci la tua start up" - compila l'atto costitutivo informatico mediante il modello standard ministeriale; allo stesso modo predispone lo statuto; infine, sottoscrive l'atto costitutivo con la firma digitale. La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, all'ufficio delle Entrate competente, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta del pagamento. L'atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione sono trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio. L'ufficio ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del Dm 17 febbraio 2016, nonché le verifiche amministrative previste dall'articolo 11 della direttiva 101/2009/Ce. In caso di esito positivo, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «start up costituita a norma dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge 3 del 24 gennaio 2015, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale». In caso di irregolarità formali, l'ufficio sospende il procedimento di iscrizione, assestando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Pec della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine congruo, non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il conservatore, con determinazione motivata, rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

3

D'OBBLIGO LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

La domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, oltre a contenere l'indicazione del possesso dei requisiti di start up innovativa, deve essere accompagnata anche dalla denuncia di inizio attività oppure quest'ultima non è necessaria?

La domanda deve sempre essere accompagnata dalla denuncia di inizio di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi (si veda il parere 169135 del 29 settembre 2014 del ministero dello Sviluppo economico). Inoltre, la domanda in formato elettronico deve contenere necessariamente l'autocertificazione compilata dal legale rappresentante della società attestante il possesso dei requisiti di start up innovativa. Essa altro non è che una dichiarazione.

4

I REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

Una Srl, che progetta macchinari di conversione delle materie plastiche, vuole costituire una "newco" per lo studio e la progettazione di nuove tipologie di macchinari: questa "newco" può consistere in una start up e, quindi, ottenere i benefici della detrazione fiscale sui conferimenti?

Si ritiene che la "newco" possa accedere al beneficio fiscale in questione, a condizione che non nasca a seguito di una fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda. Si tenga presente che una società, per essere classificata come start up innovativa e godere dei benefici previsti per legge, deve:

- essere costituita da non più di 60 mesi;

- avere la sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché abbia sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere, a partire dal secondo anno, un valore totale della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire utili;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non derivare da una fusione, scissione societaria o cessione di azienda o ramo di azienda;
- possedere almeno uno dei requisiti cosiddetti specifici e alternativi previsti dalla norma.

5

LA NEGOZIAZIONE CON GLI INVESTITORI

Siamo "founder" di una start up innovativa e siamo stati avvicinati da un "venture capital" qualificato, il quale ha mostrato interesse per il nostro business: quali fasi dobbiamo seguire per una proficua negoziazione?

Quella della ricerca di capitali di rischio è una fase cruciale e delicatissima della vita di una start up. Da un lato, c'è la necessità di ottenere capitali che sono fondamentali per lo sviluppo stesso del prodotto o servizio innovativo messo in campo e, dall'altro, c'è il timore che, con l'ingresso dei finanziatori, non si sia più padroni a casa propria. È necessario, però, lasciare da parte da questi timori e vedere il "venture capitalist" come il motore per lo sviluppo e la crescita della azienda.

Gli strumenti giuridici a tutela delle parti ci sono, vanno conosciuti e bisogna saperli usare. Si parte con il siglare un "accordo di riservatezza" (Nda, sigla che sta per "non disclosure agreement"), una fase in cui si deve cercare di convincere l'investitore a proposito della validità del progetto

di business, raccontandogli i profili di innovazione e i possibili sviluppi e i riflessi sui guadagni. Superata questa fase, si redige il cosiddetto “term sheet”, ovvero un accordo preliminare – giuridicamente non vincolante – contenente i termini dell’operazione che si intende fare e gli elementi base della trattativa. Si prosegue poi con la “letter of intent” che è, invece, un accordo con maggiore valenza giuridica in termini di responsabilità precontrattuale, la quale può anche arrivare a prevedere una penale di risarcimento, in caso di ritiro senza valide motivazioni dall’operazione finanziaria stabilita. Terminata questa fase iniziale della negoziazione, si passa alla sottoscrizione del vero e proprio contratto di investimento, che prevede l’ingresso nel capitale sociale dell’investitore a fronte del finanziamento, e contiene una serie di clausole tipiche di questa tipologia di contratti: vista la loro complessità tecnico-giuridica, si consiglia di avvalersi del supporto di un soggetto professionista esperto.

nologici (smartphone, computer, video eccetera) per svolgere l’attività di lavoro e, ancora, la possibilità di lavorare in assenza di una postazione fissa nei periodi di lavoro al di fuori dei locali aziendali. Tali previsioni normative consentono al datore di lavoro una facilitazione nell’organizzazione della forza lavoro, riducendo i costi, gli spazi eccetera e, dall’altro, permettono al lavoratore di conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro; esigenze, queste, che calzano alla perfezione nel caso di una società start up. Attenzione, però: non essendo lo smart working una tipologia di contratto a sé stante, esso è sempre subordinato all’accordo scritto tra le parti; accordo che dovrà necessariamente contenere le indicazioni circa le modalità con cui svolgere il servizio lavorativo al di fuori dell’azienda, gli orari (ciò anche ai fini della regolamentazione della sicurezza del lavoratore), gli strumenti da utilizzare nonché la regolamentazione del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione compiuta all’esterno dei locali aziendali.

6

L’ASSUNZIONE CON «SMART WORKING»

Posso assumere una risorsa all’interno della mia start up con contratto di “smart working”?

Lo “smart working”, detto anche lavoro agile, non rappresenta una nuova tipologia contrattuale, ma una nuova modalità di svolgimento delle mansioni lavorative previste dal contratto di lavoro subordinato. È una prestazione di lavoro prestata parzialmente dentro i locali aziendali e parzialmente in altri luoghi. Esso è stato desunto dalla legge di Stabilità 2016 (208/2015) nella parte in cui prevede maggiore flessibilità nel lavoro, concedendo la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa solo in parte all’interno dei locali aziendali, ossia di utilizzare strumenti tec-

7

CONFERIMENTI, BONUS CON LIMITI

Il beneficio fiscale previsto dall’articolo 29 del DL 179/2015 riguarda le somme investite nelle start up innovative. Cosa si intende esattamente per “somme investite”?

Come specificato dall’articolo 3 del decreto interministeriale del 30 giugno 2014, le agevolazioni per le somme investite si applicano «ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quota delle start up innovative». Sono esclusi, dunque, versamenti effettuati ad altro titolo o iscritti in altre voci del patrimonio netto, come, ad esempio, i conferimenti in denaro a fondo perduto, come chiarito dalla circolare 16/E dell’11

giugno 2014 e ribadito in una risposta a una interrogazione parlamentare del 18 giugno 2014, nella quale peraltro è stato ulteriormente precisato che, sotto il profilo temporale, i conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale o, se successiva, alla data in cui viene depositata l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuto aumento del capitale sociale.

8

BILANCIO, PER LE SPESE LA NOTA INTEGRATIVA

Alla luce delle nuove disposizioni in tema di bilancio, che esonerano le microimprese dalla compilazione della nota integrativa, le start up che rientrano in tale categoria sono esonerate dall'indicazione delle spese in ricerca e sviluppo nel proprio bilancio?

La risposta è negativa, come è stato recentemente precisato dal ministero per lo Sviluppo economico, che - con parere del 17 novembre 2016 - ha chiarito che le start up innovative, che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d'esercizio con la nota integrativa allegata, al fine di dare evidenza delle spese in questione, anche qualora in possesso dei requisiti per fruire dell'esonero dalla compilazione della nota integrativa, generalmente previsto per le microimprese. La questione interpretativa che si è posta all'attenzione del ministero dello Sviluppo economico è sorta in seguito all'introduzione del concetto di microimpresa delineato dal Dl 139 del 2015, attuativo della direttiva 2013/34/Ue. Per le microimprese la normativa citata prevede che il bilancio sarà formato dal conto economico e dallo stato patrimoniale, senza più l'obbl-

go di allegare la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario. Pertanto, dato che le start up innovative rientrano nel concetto di microimpresa, ci si è chiesti se anche per esse non fosse più necessaria la nota integrativa. Il parere del ministero, invece, conclude affermando che per le start up la nota va comunque redatta in maniera completa, e aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo, argomentando che la pubblica amministrazione deve avere la possibilità di effettuare una immediata verifica di conformità della dichiarazione di possesso del requisito - spese in ricerca e sviluppo, appunto - che sono uno dei requisiti essenziali per la qualifica di start up innovativa.

9

NEL PERSONALE ANCHE AMMINISTRATORI SOCI

Ai fini del requisito dell'impiego di personale altamente qualificato, necessario per la qualifica di start up innovative a norma dell'articolo 25 Dl 179/2012, rilevano anche gli amministratori soci?

La risposta è positiva, posto che la norma (articolo 25, comma 2, lettera h, n. 2, del Dl 179/2012) fa riferimento a dipendenti o "collaboratori a qualsiasi titolo" con la precisazione - fornita dalla risoluzione 87/E del 14 ottobre 2014 - che si deve trattare di figure con un effettivo "impiego" retribuito nella società, non limitato al ruolo meramente organico di amministratore. In senso conforme, possono rientrare nel calcolo della "forza lavoro" qualificante anche gli stagisti, se effettivamente retribuiti, ma non i consulenti esterni. Resta fermo che, ai fini del superamento della soglia qualificante (un terzo o due terzi della forza lavoro complessiva, a seconda che si tratti di dottorandi e ricercatori con esperienza oppure laurea-

ti), il calcolo va effettuato “per teste” e non in base alla retribuzione.

10 SOGLIA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

Ai fini del credito d'imposta per gli investimenti in start up, rilevano anche quelli effettuati in sede di costituzione?

La risposta è affermativa. Come precisato nella circolare 16/E del 2014 e ribadito nella risoluzione 9/E del 2015, non osta a tal fine la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 3, lettera d, del decreto attuativo, secondo cui non sono agevolabili i conferimenti effettuati da soggetti che «possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio» della start-up innovativa superiore al 30 per cento. E ciò tenuto conto che la condizione citata, in sede di costituzione, non può mai verificarsi, visto che il superamento della soglia – per essere preclusivo all'accesso al beneficio – deve sussistere prima dell'investimento e non conseguentemente allo stesso. È peraltro irrilevante, come precisato nella risoluzione citata, la circostanza che l'investimento sia eseguito non direttamente ma attraverso società fiduciaria.

11 VERIFICA DEI REQUISITI CASO PER CASO

I costi per attività di ricerca da commissionare a start up rientrano tra quelli che generano il credito d'imposta ex articolo 1, comma 35, della legge 190/2014?

In linea teorica, la risposta è affermativa.

Peraltro, per le spese di ricerca a favore delle start up innovative, la misura del credito d'imposta è più elevata, pari al 50 per cento (anziché al 25 per cento) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014. Va, tuttavia, precisato che la verifica dei requisiti oggettivi necessari per fruire del beneficio dev'essere svolta caso per caso. Ad esempio, con la risoluzione 80/E del 23 settembre 2016, l'agenzia delle Entrate - previo parere del ministero dello Sviluppo economico - ha espresso parere contrario alla possibilità che rientrino nell'agevolazione in esame le spese per l'attività di ricerca, esternalizzata a start up innovative, finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione ad alto contenuto innovativo; e ciò ritenendo che i progetti formativi non rientrino tra i “prodotti, processi o servizi”, a maggiore ragione se erogati dietro remunerazione, in quanto in tal caso verrebbe a mancare il requisito dell'assenza di destinazione commerciale imposto dalla norma.

12 PER IL 2017 NUOVI INCENTIVI IN ARRIVO

Quali sono le principali novità in tema di disciplina per le start up innovative attese con la nuova legge di Bilancio per il 2017?

La legge di Bilancio per il 2017 prevede importanti e significative modifiche al regime degli incentivi fiscali per chi investe nelle start up. Nel complesso, le modifiche previste all'articolo 29 del decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 appaiono migliorative, visto che, anzitutto, estendono il beneficio anche al 2017, inoltre, prevedono un incremento della percentuale di detrazione d'imposta, per le persone fisiche, ovvero di deduzione dal reddito d'impresa, per le persone giuridiche, sull'ammontare dell'investimento: rispetto alle precedenti aliquote (rispettivamente 19% e 20%) ne è prevista

una sola, più alta, pari al 30%. Viene inoltre incrementato anche l'importo massimo dell'investimento che garantisce diritto alla detrazione Irpef, che raddoppia e sale da 500 mila ad un milione di euro, mentre nessuna modifica è prevista per l'importo massimo valido ai fini Ires, che dunque resta fermo ad 1,8 milioni di euro. A fronte di questi maggiori benefici, per contro, è previsto un allungamento dell'obbligo ad un periodo minimo di detenzione dell'investimento, che passa da due a tre anni.

13

INTRODOTTA LA CHANCE «SPONSORIZZAZIONE»

È possibile, per una società quotata, diventare “sponsor” di una start up innovativa? Se sì, quali sarebbero i vantaggi fiscali connessi?

La risposta al primo quesito è affermativa. La legge di Bilancio 2017 introduce la possibilità per le start up di cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi della propria attività alle società quotate, a fronte della concessione di una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento. L'articolo 16 della norma consente, infatti, da un lato alle start up di cedere le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta di attività (perdite quasi fisiologiche) e, dall'altro, alle società quotate la possibilità di essere “sponsor” delle start up, acquisendone le perdite e portandole in deduzione dal proprio reddito complessivo, fruendo di detrazioni fiscali al 30% su investimenti fino a un milione di euro.

14

LE AZIONI ASSEGNATE AGLI AMMINISTRATORI

Nell'ambito delle agevolazioni previste dall'articolo 27 del DL 179/2012, quali per esempio piani di incentivazione e “work for equity”, rientrano anche le azioni (o quote, o strumenti partecipativi) assegnate agli amministratori?

La risposta è positiva, con la precisazione che occorrerà distinguere a seconda che l'amministratore svolga attività assimilata a quella di lavoro dipendente o attività rientrante nell'ambito della propria professione, e, dunque, ai fini fiscali, attività di lavoro autonomo. Nel primo caso, il beneficio risulterà disciplinato dai commi 1-3, nel secondo caso dal comma 4. Fermo restando il regime di esenzione del relativo reddito di lavoro, comune a entrambi i casi, va tuttavia tenuto presente che – come precisato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 16/E dell'11 giugno 2016 – nel secondo caso, a differenza di quanto previsto dal comma 1 per il primo caso, non sono previste limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l'eventuale cessione di questi strumenti finanziari alla start up innovativa o all'incubatore certificato non comporta conseguenze sull'applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo ferma l'applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall'articolo 67 del Tuir per i redditi diversi di natura finanziaria.

ONLINE IL SITO DELL'ESPERTO RISPONDE



www.ilsole24ore.com/espertorisponde

■ Il sito dell'Esperto risponde è un portale che valorizza i punti di forza della rubrica fondata nel 1984 e li integra con i Forum tematici abbinati alle Guide pratiche pubblicate con il Sole 24 Ore.

■ Sul sito dell'Esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca integra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui bonus casa, le pensioni, la Tasi.

■ Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. Non è più previsto l'invio delle domande in forma cartacea tramite coupon e via fax: internet è l'unico canale per l'invio di quesiti.

PER CERCARE UNA RISPOSTA



■ È possibile consultare la **banca dati** delle risposte con una ricerca per:

- 1 parola
- 2 argomento
- 3 fascicolo



Tra i risultati della ricerca appaiono:

- 1 le **risposte** pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde
- 2 i **Forum** tematici attivati su argomenti di attualità

PER INVIARE UNA DOMANDA



■ Per inviare il quesito bisogna essere **registrati** al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è **gratuita**)



■ Per **inviare una domanda** si può scegliere:

- 1 il canale "classico" dell'Esperto risponde
- 2 i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità